

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2026

Proroga dei versamenti per i soggetti Isa/Forfetari

26 Maggio 2026, Conegliano

Oggetto: Proroga dei versamenti

Gentili Clienti,

Nell'ambito del recente DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater", pubblicato sulla G.U. 22.5.2026, n. 117, contenente "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali", è stata concessa la **proroga del termine di versamento** delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2026, richiesta nei giorni scorsi dalle Associazioni di categoria, anche in considerazione del ritardo nel rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del software relativo agli ISA / CPB.

La proroga è fissata al 20.7.2026, con la possibilità di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione, che quest'anno è fissata allo 0,80%.

Lo slittamento dei termini di versamento in esame è riconosciuto (soltanto) ai soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA.

La proroga riguarda anche:

- i contribuenti forfetari / minimi;
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.

Con riferimento ai soggetti che usufruiscono della proroga i versamenti possono essere effettuati:

- entro il 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21.7 al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,80%;

Non è applicabile da parte di: persone fisiche "private", per le quali il versamento va effettuato: entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;

Per le **società di capitali** con esercizio coincidente con l'anno solare, la proroga dei versamenti al 20.7.2026 (20.8 + 0,80%):

- opera in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione);
- può essere usufruita anche in caso di utilizzo del maggior termine di 180 giorni, previsto dal Codice Civile, per l'approvazione del bilancio, a condizione che la stessa avvenga nel corso del mese di maggio.
- in caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno (caso più frequente) la proroga non opera considerato che la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 31.8.2026 (il 30.8 cade di domenica) + maggiorazione 0,40%.

Possono usufruire della proroga:

- il saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2025 e l'acconto 2026 IRPEF / IRES / IRAP;
- addizionali IRPEF
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS)
- cedolare secca
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata
- IVIE / IVAFE
- Flat Tax incrementale 2025 soggetti ISA che hanno aderito al CPB
- Imposta sostitutiva affrancamento riserve in sospensione d'imposta ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 e, in particolare: seconda rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023- 2024
- prima rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024 – 2025
- diritto CCIAA 2026

Merita evidenziare, infine, che non usufruisce della proroga e pertanto resta stabilito al 30.6.2026, in quanto scadenza "fissa" e non collegata ai termini di versamento delle imposte sui redditi, il termine di versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale con effetto dall'1.1.2025 prevista dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025).

Si rammenta che è fissato al 30.11.2026 il termine di versamento della prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione con effetto dall'1.1.2026 prevista dalla Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026).

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,

cordiali saluti, Studio T&A.